



COMUNE DI TORRE PELLICE

CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

REGOLAMENTO DEL FUNZIONAMENTO DEL MERCATO RISERVATO ALLA VENDITA DIRETTA DA PARTE DEGLI IMPRENDITORI AGRICOLI

Sommario

ART. 1 - Istituzione del mercato	2
ART. 2 - Articolazione del mercato e caratteristiche dei posteggi.....	2
ART. 3 - Gestione del mercato.....	2
ART. 4 - Operatori e prodotti agricoli.....	3
ART. 5 - Presentazione delle domande	3
ART. 6 – Tassa per occupazione suolo pubblico	3
ART. 7 – Obblighi dei venditori.....	3
ART. 8 – Nettezza urbana	4
ART. 9 – Controlli e sanzioni.....	4
ART. 10 – Norma finale di rinvio	4

ART. 1 - Istituzione del mercato

Il mercato agricolo di vendita diretta, oggetto del presente Regolamento, è istituito:

- presso l'area coperta dell'ala di c.so Gramsci nei giorni di mercoledì e venerdì di ciascuna settimana, con orario 6:00 – 14:00;
- presso la via Arnaud, dal civico n. 6 al civico n.14, in abbinamento allo svolgimento del mercato settimanale su area pubblica del venerdì, e a questo vincolato in tema di sospensioni, anticipi o posticipi (come da apposito Regolamento Comunale in materia), con orario 6:00 – 14:00.

Per motivi di viabilità, di ordine pubblico o di interesse generale, in occasione di particolari circostanze che interessano l'individuato sito, il Sindaco o il Funzionario incaricato, con proprio provvedimento, potranno inibire lo svolgimento del mercato o ricollocarlo in altra data o variarne l'orario.

ART. 2 - Articolazione del mercato e caratteristiche dei posteggi

Il mercato per la vendita diretta dei prodotti agricoli prevede un numero massimo di 12 (dodici) posteggi presso l'ala coperta di c.so Gramsci e un numero massimo di 7 (sette) in via Arnaud.

Ogni posteggio sito presso l'ala coperta di c.so Gramsci ha una superficie massima di 9 m² (3x3 m), mentre i posteggi ubicati presso la via Arnaud hanno metratura di 12 m² (4x3 m).

Gli operatori dovranno occupare esclusivamente l'area assegnata, senza eccedervi, e dovranno garantire il particolare allestimento del proprio spazio di vendita ai fini dell'esposizione dei prodotti e allo scopo di una corretta informazione agli acquirenti.

Costituiscono parte integrante al presente Regolamento gli allegati:

- a) planimetria riepilogativa dei posteggi presso l'area mercatale coperta dell'ala di c.so Gramsci
- b) planimetria riepilogativa dei posteggi di vendita presso la via Arnaud

ART. 3 - Gestione del mercato

La gestione del mercato è in capo al Comune di Torre Pellice ed affidata al Comando di Polizia Locale, per quanto di competenza.

ART. 4 - Operatori e prodotti agricoli

Possono partecipare gli imprenditori agricoli, singoli o associati, così come definiti dall'art. 2135 del C.C. modificato dall'art. 1, comma 1 e 2 del D.Lgs. 228/01, iscritti nel Registro di cui all'art. 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e comunque secondo previsioni di legge, in possesso dei requisiti previsti dall'art. 4, comma 6 del D. Lgs. 18 maggio 2001 n. 228, la cui azienda agricola abbia sede, nell'ordine:

- nel Comune di Torre Pellice
- nei Comuni limitrofi
- nei Comuni della Provincia di Torino
- nei Comuni della Regione Piemonte

L'attività di vendita nel presente mercato è esercitata dai titolari dell'impresa, ovvero dai soci in caso di società agricola, dai relativi coadiuvanti, nonché dal personale dipendente di ciascuna impresa.

Considerate le finalità di promozione e valorizzazione dei prodotti tipici del territorio, è garantita al consumatore l'offerta più ampia possibile di prodotti locali, in base alla stagionalità, nell'ambito delle seguenti merceologie ammesse:

- | | |
|---|----------------------------|
| • cereali | • piante e fiori |
| • frutta e derivati | • prodotti da forno e pane |
| • latte e derivati | • riso |
| • lumache | • salumi e carne |
| • miele e derivati prodotti trasformati | • verdure e derivati |
| • olio e derivati | • vino e distillati |
| • pesci | |

ART. 5 - Presentazione delle domande

Le domande dovranno essere formulate secondo le modalità contenute nell'art. 4 D.Lgs. 18.5.2001 n. 228, e verranno prese in considerazione seguendo i criteri di cui al precedente art. 4, a cura del Comando di Polizia Locale, a cui ne è affidata la gestione.

La domanda di partecipazione implica da parte dell'operatore la condivisione delle finalità istitutive del mercato e l'accettazione integrale delle norme recate dal presente Regolamento. La partecipazione al mercato per la vendita dei prodotti agricoli è subordinata al rispetto da parte delle aziende delle normative vigenti in materia fiscale, sanitaria e amministrativa e dovrà tener conto delle disposizioni a tutela dei consumatori previste dal D.Lgs. n. 24/2002, dalla Legge n. 441/1981 e degli obblighi previsti dal regolamento CEE 852/2004.

ART. 6 – Tassa per occupazione suolo pubblico

Ogni operatore assegnatario di posteggio è tenuto al pagamento di quanto dovuto a titolo di occupazione di suolo pubblico, relativo e correlato alla superficie occupata, corrisposta ai sensi del vigente Regolamento Comunale in materia.

ART. 7 – Obblighi dei venditori

I Produttori Agricoli ammessi dovranno:

- vendere prodotti realizzati dalla propria azienda;
- per la vendita di prodotti non propri (nei limiti di quanto consentito dalla legge), rispettare la stagionalità ed il proprio comparto produttivo;

- nel caso di vendita di prodotti agricoli non di propria produzione, l'operatore dovrà indicare con appositi cartelli gli eventuali prodotti provenienti da altre aziende agricole e, per tali prodotti, la denominazione e la sede dell'impresa produttrice;
- indicare in modo chiaro e ben visibile il prezzo dei prodotti in vendita, riferito all'unità di misura del prodotto (litro, chilo, ecc...);
- porre in vendita esclusivamente prodotti agricoli conformi alla disciplina in materia di igiene degli alimenti ed etichettati nel rispetto della disciplina in vigore per i singoli prodotti;
- rispettare le norme in materia igienico-sanitaria, fiscale e tributaria previste per la vendita diretta;
- rimuovere al termine dell'orario di vendita eventuali rifiuti prodotti durante il mercato;
- rispettare giorni e orari di inizio e termine del mercato.

ART. 8 – Nettezza urbana

Gli operatori dovranno lasciare il rispettivo posto assegnato, entro un'ora dal termine delle operazioni di vendita, libero e ripulito da ogni residuo; i rifiuti eventualmente prodotti saranno rimossi a cura degli operatori stessi.

ART. 9 – Controlli e sanzioni

Per quanto riguarda le procedure relative all'accertamento ed alla irrogazione delle sanzioni si applicano le disposizioni contenute nella Legge 24.11.1981 n. 689 e s.m.i. nonché nel T.U.E.L. 267/2000 e s.m.i.

Chiunque violi delimitazioni e divieti stabiliti dal Comune per lo svolgimento dell'attività mercatale è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50 ad € 500.

In caso di recidiva verrà disposta, quale misura interdittiva, la sospensione dell'attività di vendita per numero 2 partecipazioni. La recidiva si verifica qualora sia stata commessa una violazione della stessa indole per due volte in un periodo di dodici mesi; la recidiva non opera se è stato effettuato il pagamento della sanzione in misura ridotta.

Al secondo provvedimento di sospensione, i soggetti interessati, perderanno il diritto a partecipare al mercato, con relativa decadenza di quanto a questi riconosciuto in termini di presenza e partecipazione al mercato in questione.


ART. 10 – Norma finale di rinvio

Per quanto non previsto dal presente regolamento si fa rinvio alle norme in materia.

Il presente Regolamento:

- ▶ È stato approvato dal Consiglio comunale con deliberazione n. 61 del 28/11/2024;
- ▶ La detta deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune, accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69) per 15 giorni consecutivi dal 03/12/2024 al 18/12/2024.
- ▶ È pubblicato nella sezione Amministrazione trasparente.
- ▶ È entrato in vigore il giorno 13/12/2024.

Mercato produttori agricoli – c.so Gramsci



**PESO
PUBBLICO**

CIVICO n. 15



Allegato b)

